

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 17 del 30/10/2012

O G G E T T O : Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2012.
Approvazione.

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **19,00**
nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i signori :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. GIZZI | Assunta Carmela |
| 2. AGRELLA | Carmelinda |
| 3. BOSCAINO | Vincenzo |
| 4. CODUTI | Biagio |
| 5. CODUTI | Carlo |
| 6. DE GREGORIO | Miriam |
| 7. FIGLIOLA | Mario |
| 8. LUCARELLI | Donato |
| 9. VITALE | Olindo |
| 10. SACCHETTI | Michele Leonardo |
| 11. BRILLANTE | Donato |
| 12. CODUTI | Fabio |
| 13. PALAZZI | Filomena |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
TOTALE	1

IL RESPONSABILE
(Dot. ssa Alessandra D'Angelone)

D'Angelone

COMUNE DI MONTEFALCONE V.F. - BN -
Copia conforme
11-2012

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Alessia Mari.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dr.ssa Assunta Carmela GIZZI nella sua
qualità di Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE DELIBERAZIONE
ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n° 267/2000

Regolarità contabile e *tecnica*
Parere: **FAVOREVOLE/CONTRARIO**
Li 30-10-2012

UFFICIO DI RAGIONERIA
Il Responsabile dell'Area
Rag. Maria D'Angelone
Maria D'Angelone


Regolarità tecnica
Parere: **FAVOREVOLE/CONTRARIO**
Li _____

UFFICIO _____



Trasmessa all'Ufficio Economico/Finanziario con i dati tutori il 05-11-2012

Il Responsabile
D'Angelone



Il Sindaco illustra dettagliatamente la proposta di delibera - riguardante l'argomento posto al n. 2 dell'o.d.g. - avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012". Terminata l'illustrazione, specifica che sulla proposta è stato acquisito anche il parere favorevole del Revisore unico dei conti. Fatta tale precisazione, dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Interviene il Consigliere Sacchetti, il quale si sofferma sul fatto che, durante la lettura della proposta di delibera, il Sindaco ha sottolineato che l'assimilazione per cui viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia (a condizione che la stessa unità non risulti locata) è una proposta della maggioranza consiliare; chiede dunque il perché il Sindaco abbia fatto una tale evidenziazione. Prosegue con il sottolineare che, qualora non vi fosse stata una proposta in tal senso, i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, proprietari di immobili, avrebbero dovuto versare l'IMU come seconda abitazione, con devoluzione della metà dell'imposta allo Stato e, dunque, con una perdita per il Comune, il quale, invece, con l'assimilazione incassa la totalità dell'imposta. Dunque, asserisce che l'assimilazione proposta dalla maggioranza è solo un vantaggio per il Comune. Prosegue il suo intervento sottolineando che è sì vero che l'approvazione delle aliquote è di competenza del Consiglio Comunale, ma è anche vero che la scelta dipende anche dai dati di bilancio; sottolinea altresì come la scelta sia anche politica. Chiede dunque alla maggioranza perché abbia scelto di proporre l'aumento sino all'1,06% dell'aliquota di base da applicare agli immobili appartenenti alla categoria catastale D e quali sono le stime di incasso.

Interviene il Consigliere Vitale, il quale, vista la presenza in aula del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, chiede quale era l'aliquota ICI per le seconde case. Il Responsabile, autorizzato dal Presidente ad intervenire, risponde che l'aliquota era pari al 6 per mille.

Interviene nuovamente il Consigliere Sacchetti, il quale sottolinea che all'interno della categoria catastale D non vi sono solo le pale eoliche, ma anche altri immobili, quali quelli industriali appartenenti ad imprese di Montefalcone. Afferma che, probabilmente (e sottolinea di non avere certezze in merito) poteva effettuarsi una ulteriore distinzione all'interno della categoria catastale D.

Interviene il Consigliere Coduti Carlo, soffermandosi sulle ragioni delle scelte fatte dalla maggioranza e racchiuse nella proposta di delibera prima illustrata dettagliatamente dal Sindaco. Nel rispondere a Sacchetti, sottolinea come la possibilità di distinguere e differenziare l'aliquota di base all'interno della più ampia categoria catastale D ha rappresentato un problema che la maggioranza si è posta ed ha approfondito. Specifica che il problema è stato affrontato con particolare riferimento agli immobili appartenenti alle categorie catastali D1 e D7, questi ultimi davvero pochi. Asserisce che la scelta fatta dalla maggioranza è stata prudentiale; tant'è che innalzando l'aliquota di base per tutti gli immobili appartenenti alla categoria catastale D si sono volute evitare confusioni, amministrative e burocratiche. Sottolinea come le scelte siano state dettate da ragioni contabili, perché il mantenimento del bilancio e dei suoi equilibri contabili è obiettivo prioritario dell'Amministrazione, soprattutto in periodi di crisi quale quello attuale. A tal proposito ricorda come il Comune sia creditore della Regione delle rate dei mutui ad oggi non ancora rimborsate e come tale mancato rimborso produca conseguenze rilevanti sul bilancio

dell'Ente. Sempre rispondendo ai quesiti di Sacchetti, Coduti Carlo evidenzia come, secondo una proiezione delle stime di incasso, i maggiori introiti IMU derivanti dall'innalzamento dell'aliquota all'1,06%, solo per gli immobili della categoria D, è di circa trentamila euro.

Interviene nuovamente il Consigliere Sacchetti, per fare la dichiarazione di voto. Afferma che non vi sia dubbio sul fatto che aliquote stabilite dal legislatore non possano essere abbassate, considerata la situazione attuale. Interviene il Sindaco, il quale ricorda l'accertamento d'ufficio fatto dal Comune sulle quattro pale eoliche. Interviene il Consigliere Vitale, per dire come l'incasso di trecentomila euro che l'Ente riceve da quelle quattro pale eoliche sia merito suo. Dopo questa interruzione, il Consigliere Sacchetti prosegue con la dichiarazione di voto, sottolineando come la minoranza non voglia fare proposte demagogiche (quali sarebbero quelle di abbassare le aliquote), ma il voto del suo gruppo è contrario solo perché si è proposto di innalzare all'1,06% l'aliquota di base per tutti gli immobili appartenenti alla categoria catastale D, senza fare distinzioni al suo interno.

Interviene nuovamente il Consigliere Coduti Carlo, il quale ribadisce quanto detto prima e specifica che tecnicamente potevano essere "salvati" solo gli immobili accatastati come D7 (che sono davvero pochi ed i cui proprietari, attesa la rendita catastale, pagheranno poco in più), ma ciò avrebbe creato solo confusioni.

Il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata attentamente l'allegata proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012";

Udita la proposta illustrata dal Sindaco;

Uditi gli interventi sopra riportati;

Ritenuta la proposta di delibera sopra citata meritevole di integrale accoglimento;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla proposta di delibera citata è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore unico dei conti, Dott. Alessandro Trusio;

Visto il vigente articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, – convertito con modificazioni l. dalla 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto, in particolare, il comma 12-*bis* dell'articolo 13 citato;

Visti altresì i commi 6, 7, 8, 9, 9-*bis* e 10 dell'articolo 13 del d.l. n. 201/2011;

Visti gli articoli 8, 9 e 13 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Vista la Circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – del 18 maggio 2012;

Dato atto che la votazione avviene a scrutinio palese, per alzata di mano;

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Favorevoli: n. 7 (maggioranza)

Contrari: n. 5 (Sacchetti, Palazzi, Coduti F., Brillante, Vitale)

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DELIBERA

Per la premessa da intendersi qui integralmente riportata e trascritta

- 1) Di far propria ed approvare integralmente, così come approva, la proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012", che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte formale e sostanziale;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore unico dei conti nonché al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, affinché curi gli adempimenti di cui alla proposta di delibera approvata.

Il Presidente invita il Consiglio a votare la immediata esecutività della presente delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano;

Consiglieri presenti e votanti: n. 12

Favorevoli: n. 7 (maggioranza)

Contrari: n. 5 (Sacchetti, Palazzi, Coduti F., Brillante, Vitale)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE

PROVINCIA DI BENEVENTO

CAP 82025 - P.zza Medaglia D'Oro, 2 - Telefono 0824969003 – Fax 0824969426

E-mail municipio@montefalconedivalfortore.campania.it

– Cod. Fisc. / Partita IVA 00254570625 –

*Al Consiglio Comunale
Sede*

PROPOSTA DELIBERAZIONE

DEL SINDACO (DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE FINANZIARIO)

OGGETTO: *Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.*

IL SINDACO

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (così come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012) istitutivo, in forma sperimentale, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170 della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dall'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1

punti percentuali; sono tuttavia esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, ovvero nel caso di immobili locati;
- il comma 9-bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze - così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 - compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio ed a condizione che non sia stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre, per mera completezza, l'art. 1, comma 169 della Legge 296/06 (derogato dall'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011, sul quale v. *infra*), ove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012, termine poi successivamente prorogato al 31/08/2012 con decreto del Ministero dell'Interno del 20/06/2012 e poi ancora prorogato al 31/10/2012 con decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo del D.L. 201/2011 (come introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e, da ultimo, modificato dall'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 174/2012, in vigore dall'11 ottobre 2012 e non ancora convertito in legge) il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del

tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 sopra richiamato;

RILEVATO che, lo stesso comma 12-*bis* stabilisce altresì che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dallo stesso articolo 13 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al medesimo comma 8 ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (come definiti nell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011), restando ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92 - richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011 - i terreni agricoli ubicati nel Comune di Montefalcone di Val Fortore sono esenti dall'imposta, in quanto il Comune rientra nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco predisposto dall'ISTAT, nel quale rientra il Comune di Montefalcone di Val Fortore;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul proprio territorio; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle

relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; lo stesso comma definisce pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12-*quinquies*, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Montefalcone di Val Fortore, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011 - come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012 - i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica o all'approvazione delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RILEVATO che, nella Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 3/DF sopra citata, in merito alle aliquote del tributo, si legge testualmente che "sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie";

RITENUTO per quanto sopra, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla Circolare n. 3/DF cit. nonché allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di incrementare l'aliquota base sugli immobili che, rispetto alle altre categorie catastali, producono maggior reddito, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,76% (fatta eccezione per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D", per i quali v. *infra*);
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,4%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,2%;
- aliquota per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D", nella misura dell'1,06%;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO altresì il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì lo Statuto comunale;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Propone

- 1) *Di dare atto che le premesse costituiscono parte formale e sostanziale della presente proposta;*
- 2) *Di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria, per l'anno 2012:*
 - **ALIQUOTA DI BASE** (di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011) - **0,76%** ((fatta eccezione per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D", per i quali v. infra);
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** (di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011) - **0,4%**;
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** (di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011) - **0,2%**;
 - **ALIQUOTA DI BASE PER GLI IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE "D"** - **1,06%**;
- 3) *Di dare atto che tali aliquote trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012;*
- 4) *Di deliberare che, con effetto dal 1° gennaio 2012, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;*
- 5) *Di dare atto che gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo troveranno disciplina in un apposito regolamento;*
- 6) *Di inviare la deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, applicando, nelle more dell'approvazione dell'apposito decreto ministeriale, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;*
- 7) *Di trasmettere la deliberazione al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il compimento degli atti di gestione consequenziali e affinché curi la trasmissione della delibera al Ministero dell'economia e delle finanze, conformemente al disposto di cui all'articolo 13, comma 15 del d.l. n. 201/2011;*
- 8) *Di dare alla deliberazione la più ampia pubblicità, anche mediante il sito istituzionale dell'Ente;*

- 9) Di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Montefalcone di Val Fortore, li 24 ottobre 2012



Il Sindaco

(s.s.a. Assunta Carmela Gizzi)

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria


(Rag. Maria D'Angelone)

Parere di regolarità tecnica e contabile ex articolo 49 del d.lgs. n.

- FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria


(Rag. Maria D'Angelone)




Montefalcone di Val Fortore, li 24 ottobre 2012

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr.ssa Assunta Carmela Gizzi



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Alessia Mari



Il sottoscritto Responsabile

ATTESTA

che la presente deliberazione :

Prot. 5480

Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05-M-2012
e vi rimarrà fino al 20-M-2012 come prescritto dall'art. 124 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.



Il Responsabile
UFFICIO AMMINISTRATIVO
dot. ssa Filomena D'IMPERIO

è divenuta esecutiva il giorno 05-M-2012 ;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. L.vo n° 267/2000) ;

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo n° 267/2000).

Li 05-M-2012



Il Responsabile
UFFICIO AMMINISTRATIVO
dot. ssa Filomena D'IMPERIO

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata dal _____ al _____.

Li _____

Il Messo Comunale
